

NEWS MARZO 2019

MUD 2019: IN GAZZETTA IL NUOVO MODELLO

Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 Dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 Febbraio 2019 è stato approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sostituisce integralmente quello dello scorso anno. L'invio del MUD dovrà avvenire, esclusivamente per via telematica, entro il 22 Giugno 2019 e non più il 30 Aprile come da consuetudine. I professionisti di Ambienta sono a disposizione per aiutare i propri clienti nella compilazione del MUD ed il relativo invio.

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 138: LICENZIAMENTO LEGITTIMO IN CASO DI ASSENZA ALLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 138 del 07 Gennaio 2019 ha sottolineato la legittimità, a determinate condizioni, del licenziamento per motivi disciplinari del dipendente che risulti assente ai programmi di formazione e informazione organizzati dall'azienda.

Sono varie le sentenze che nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato come la violazione del dovere formativo da parte del datore di lavoro sia riconosciuta come la causa di molti infortuni sul lavoro con la conseguente applicazione di pesanti sanzioni penali a carico dello stesso. Occorre ricordare però che il dovere formativo non grava soltanto sul datore di lavoro che, come previsto dall'art. 18, ha l'obbligo di informare, formare e addestrare il lavoratore ma anche sullo stesso lavoratore, il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2 lett. h) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., deve partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro. La violazione di tale obbligo da parte del lavoratore non ha rilievo solo sul piano penale, ma anche su quello civilistico in quanto l'assenza ingiustificata ai corsi può legittimare, a determinate condizioni, il licenziamento per motivi disciplinari.

Il fatto:

Un datore di lavoro aveva contestato al proprio dipendente di non aver partecipato, senza alcuna giustificazione, al corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato dall'azienda, e aveva deciso quindi di intimare il licenziamento per giusta causa, motivato dal fatto che il lavoratore non aveva *"...preso parte alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa"*.

Il lavoratore era ricorso al giudice del lavoro chiedendo l'annullamento del licenziamento ritenuto illegittimo. Dopo che sia il giudice di primo, che quello di secondo grado, avevano dato ragione al datore di lavoro confermando la piena legittimità del licenziamento disciplinare, il lavoratore era ricorso per Cassazione, contestando le sentenze dei giudici di merito sotto molteplici profili, tra cui l'errata applicazione degli art. 71 e 72 del CCNL, ovvero per avere ritenuta sussistente





Contattaci

Ambienta Srl
Via G. Leopardi 31/E
52025 Montevarchi (AR)
055.9102708
info@ambienta.biz,
formazione@ambienta.biz
www.ambienta.biz

l'ipotesi di recidiva pur non essendo state irrogate, nei dodici mesi precedenti alla contestazione disciplinare, tre sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione.

La sentenza:

La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato fornendo le seguenti motivazioni:

- L'assenza ingiustificata al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si affianca ad altre assenze sul lavoro avvenute nei due anni precedenti.
- L'art. 72 del contratto di lavoro collettivo di riferimento prevede che il licenziamento per punizione è consentito, in caso di recidiva nella "medesima mancanza" di cui all'art. 71 (che contempla anche la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo). E quindi non soltanto nel caso in cui al lavoratore siano state commissionate tre sanzioni disciplinari nei 12 mesi precedenti.
- L'assenza ingiustificata al corso di formazione in materia di sicurezza indetto dall'azienda in base all'accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 determina anche una grave violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, ovvero delle regole di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile, tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e da rendere, quindi, proporzionata la sanzione irrogata.

La sentenza n. 138 del 07 Gennaio 2019 risulta importante in quanto volta alla corretta attuazione, in ambito aziendale, del "modello di prevenzione collaborativo", su cui si fonda il D.Lgs. 81/08 e s.m.i, rispetto a quello iperprotettivo da parte del datore di lavoro.

I 4 AMBITI IN CUI SONO RICHIESTE COMPETENZE COMUNICATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Per i soggetti attivi e responsabili nell'informare e nell'intervenire sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare: datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente e tutte quelle figure che sono in qualche modo chiamate ad intervenire in proposito, dai preposti a tutti quei soggetti che hanno a cuore la sicurezza anche senza avere un incarico formale, avere delle competenze comunicative non è un optional ma una componente determinate per il proprio ruolo e per assicurarsi che un intervento correttivo vada effettivamente a buon fine.

Ma dove sono richieste nello specifico le competenze comunicative nel campo della sicurezza?

Principalmente in 4 ambiti:

- **Nel curare la propria immagine ed il proprio ruolo:** da coloro che operano nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gli interlocutori si aspettano un determinato "modo di fare" consistente in un atteggiamento che trasmetta autorevolezza e sicurezza, ma allo stesso tempo anche cordialità e simpatia. Nell'atto pratico ciò si traduce nel muoversi con viso sorridente, sguardo diretto, voce chiara e scioltezza nei gesti. Tale discorso vale sia per i professionisti che si affacciano per la prima volta in un'azienda, ad esempio il nuovo medico competente o RSPP, com'anche per i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza, che non hanno bisogno di presentarsi, perché già presenti in azienda, ma dai quali c'è comunque l'aspettativa di un "modo di fare" corrispondente al nuovo ruolo, non solo da parte degli altri responsabili della sicurezza ma anche dagli stessi compagni, poiché ora sono chiamati ad avere una competenza nuova impegnandosi a rappresentare e tutelare i colleghi.

- **Nell'ascoltare, nel gestire e nel trasmettere informazioni:** la prima abilità che viene richiesta ad una persona impegnata a dare informazioni strategiche dal punto di vista della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella di saper ascoltare per comprendere bene il contesto tecnico-organizzativo ed umano in cui inserire le proprie conoscenze e indicare le sue proposte. Questa capacità non ci è naturale, tendiamo infatti ad essere troppo concentrati su noi stessi ed i nostri interventi, trascurando la fase di ascolto degli altri, perdendo spesso una serie di informazioni ed opportunità. Per quanto riguarda la comunicazione invece, quindi la capacità di trasmettere informazioni, questa deve essere chiara nell'esposizione degli aspetti tecnici, tale chiarezza si traduce non solo nella scelta di determinate parole e frasi ma anche nei gesti, nella mimica e nella voce che devono essere utilizzati in ausilio della spiegazione tecnica.
- **Nel gestire disaccordi e conflitti, ovvero nel negoziare:** Bisogna innanzitutto chiarire che il conflitto non è la conseguenza naturale di un disaccordo, ma semmai un disaccordo mal gestito. Il conflitto non sta nella realtà oggettiva ma nella testa delle persone. La maggior parte dei conflitti è inutile e costosa. Lo scrittore John Maxwell in un suo libro, sviluppa il leader che c'è in te, riporta i dati di uno studio secondo il quale una vittima su 5 di incidenti automobilistici mortali ha avuto una lite prima dell'incidente. È' facile immaginare una statistica che metta in relazione i conflitti (anche portati da casa) con gli infortuni sul lavoro. È' importante pertanto attrezzarsi a gestire i disaccordi utilizzo schemi mentali aperti ed elastici.
- **Nel condurre riunioni e gruppi di lavoro e nel parteciparvi attivamente:** Per raggiungere le performance ideali in un gruppo, ad esempio durante la riunione periodica, è necessario trovare la combinazione ottimale tra le aspirazioni e gli obiettivi dei singoli individui e quelli di tutto il gruppo. Fermo restando che la preparazione sui temi da trattare è l'elemento fondamentale per legittimare una presenza attiva nella riunione, la stessa può realizzarsi nella migliore maniera possibile se esistono altre due condizioni:
 - o **La fissazione e il rispetto di determinate regole nello svolgimento della riunione stessa:** occorrono cioè accordi preliminari sul modo di procedere da rispettare poi rigorosamente.
 - o **La gestione di una serie di dinamiche psicologiche che inevitabilmente si sviluppano quando lavoriamo in gruppo:** tra queste spicca l'egocentrismo, ovvero la tendenza naturale a mettere al centro se stessi prima di ogni altra cosa, chi gestisce le riunioni è chiamato ad assecondare questo bisogno prevedendo una fase socializzazione all'inizio della riunione dove tutti possano presentarsi e/o apportare il proprio contributo sull'argomento all'ordine del giorno.



I CORSI IN PROGRAMMA DA MARZO

- **Giovedì 21 Marzo** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)** e **RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**.
- **Lunedì 25 Marzo** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Lunedì 25 Marzo** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Martedì 27 e Giovedì 28 Marzo** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Giovedì 28 Marzo** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Giovedì 04 Aprile** dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e **11 Aprile** dalle 09.00 alle 13.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione del carrello elevatore**.
- **Giovedì 04 Aprile** dalle 09.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi degli art. 37, 73 del D.Lgs. 81/08 per **addetti alla conduzione del carrello elevatore**.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)